

ORDINANZA

Con sentenza in data 10 giugno 2010, il Tribunale di Bari - Sezione staccata di Altamura dichiarava inammissibile l'appello proposto da DI CECCA Grazia avverso la sentenza emessa il 1° luglio 2009 dal Giudice di pace di Altamura che l'aveva dichiarata responsabile del delitto di cui all'art. 590, commi 1° e 3° cod. pen., commesso in Altamura il 3 marzo 2003, allorchè, alla guida dell'autovettura Citroen tg. BZ 541 BV, non concedendo la precedenza ai veicoli provenienti da destra e non regolando adeguatamente la velocità, aveva cagionato, per colpa generica e specifica, lesioni personali con postumi invalidanti a Dimattia Oronzio, venendo a collisione con la vettura da questi condotta. L'imputata veniva per l'effetto condannata alla pena di giustizia.

Il Giudice d'appello aveva altresì disposto, in accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Bari, convertitosi in appello ex art. 580 cod. proc. pen., la sospensione della patente di guida dell'imputata, per la durata di UN mese, così parzialmente riformando la sentenza di primo grado.

Il Tribunale aveva giudicato inammissibile l'appello in quanto proposto da difensore non legittimato, giacchè l'imputata, assistita da due difensori nel giudizio di primo grado, aveva poi nominato proprio difensore, con lo stesso atto di impugnazione, anche l'avv. Pasquale Caso, senza tuttavia procedere alla revoca dei precedenti difensori. La nomina di quest'ultimo doveva pertanto considerarsi senza effetto ex art. 24 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al disposto dell'art. 96, comma 1° cod. proc. pen.

Ricorre per cassazione Grazia Di Cecca, per tramite del difensore, contestando, *in primis*, l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, giacchè la nomina dell'avv. Caso contenuta nell'atto di appello comportava l'implicita, ma inequivoca volontà di revocare il mandato già conferito in precedenza agli altri difensori.

Invoca in secondo luogo il difensore - inseriti nel corpo del ricorso gli stessi motivi dedotti in atto d'appello - la pronuncia di questa Corte in ordine alle questioni sollevate quanto a plurimi profili di nullità della sentenza di primo grado; alla inutilizzabilità delle deposizioni di due testi, già denunciati per aver reso false dichiarazioni nel procedimento civile "parallelo" nonché alla valutazione delle deposizioni rese dagli Agenti di polizia municipale escussi in

qualità di testi che avevano confermato che unico responsabile del sinistro doveva ritenersi il conducente del veicolo antagonista, come peraltro stabilito in sede civile dal Giudice di pace di Altamura con sentenza da acquisirsi agli atti.

Si duole poi il ricorrente, con la terza censura proposta, del difetto di motivazione della sentenza di primo grado e della sproporzione per eccesso della pena applicata.

Eccepisce in subordine la difesa che, nelle more, il reato ascritto alla prevenuta si era estinto per maturata prescrizione, a' sensi dell'art. 157 cod. pen. sia nell'attuale che nella previgente formulazione, essendo ad oggi ormai trascorsi i relativi termini di cinque o sei anni, dal fatto: 3 marzo 2003; doglianza ribadita con la memoria depositata nell'imminenza dell'odierna udienza, essendo ormai maturato anche il termine massimo di prescrizione, avuto riguardo alle delle interruzioni di cui all'art. 161 cod. pen.

Conclude il ricorrente per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza.

Rileva il Collegio, che, in riferimento al primo motivo di ricorso, esiste un contrasto giurisprudenziale in tema di applicazione del disposto degli artt. 96 cod. proc. pen. e 24 disp. att. cod. proc. pen. con particolare riferimento alla questione se, in caso di nomina di altro difensore dell'imputato in eccedenza al numero massimo consentito dall'art. 96 cod. proc. pen. non preceduta da espressa revoca di uno dei due difensori già nominati, possa configurarsi la revoca implicita di uno dei due (ed eventualmente di quale dei due difensori) in deroga al disposto dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen. che stabilisce che, in difetto di revoca delle nomine precedenti, la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto ovvero se, al contrario, debba configurarsi l'inammissibilità della revoca per fatti concludenti delle precedenti nomine in eccedenza, al fine di evitare incertezze in merito alla titolarità dell'ufficio di difesa, con conseguente inefficacia dell'ulteriore nomina.

Ed invero con la sentenza n. 3549 del 9 febbraio 1999, la Sezione 5° di questa Corte ha affermato che la revoca delle precedenti nomine può avvenire anche mediante un comportamento concludente, " non essendo prevista come obbligatoria l'adozione di determinate forme" , dovendo riconoscersi " un'inequivocabile volontà dell'assistito diretta a revocare il precedente mandato qualora la parte, nominato un altro difensore, di questo solo, in concreto risulti si sia avvalsa precisando che, nel caso specificamente esaminato, ogni attività difensiva e di rappresentanza della parte era stata espletata esclusivamente dal difensore nominato in eccedenza, di guisa che doveva riconoscersi la

sussistenza di un inequivocabile volontà dell'assistito diretta a revocare il precedente mandato, pur in difetto di una esplicita manifestazione di volontà in tal senso.

In senso conforme si sono pronunziate la Sez. 1 con la sentenza n. 12876 del 6 marzo 2009 (*" Si ha revoca implicita, per comportamento concludente, del precedente difensore, se l'imputato ne nomina altri in eccedenza, che lo assistono senza soluzione di continuità in tutte le fasi del processo "*); la Sez. 5 con la sentenza n. 9478 del 9 luglio 1998 e la Sez. 4, con la sentenza n. 31455 del 2 luglio 2002.

A tale indirizzo giurisprudenziale se ne contrappone un altro, di segno contrario. La Sez. 2, con sentenza n. 21416 del 7 giugno 2006, ha invece statuito che non è ammissibile la revoca per fatti concludenti delle nomine di precedenti difensori eccedenti il numero massimo consentito *" in ragione che non sussistano incertezze in merito alla titolarità dell'ufficio di difesa "* chiarendo in motivazione che appaiono infondati gli assunti che intenderebbero desumere la revoca tacita delle precedenti nomine, da comportamenti concludenti nonché la *" prospettazione di un'interpretazione dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen. nel senso dell'inoperatività della disposizione nelle ipotesi in cui dalla sua applicazione possano derivare effetti penalizzanti per l'interessato "*. Rimettere alla valutazione discrezionale di un terzo - aggiunge il Collegio - la individuazione di quale delle nomine precedenti sarebbe stata per implicito revocata sulla base della verifica della prevalente attività svolta dall'uno piuttosto che dall'altro professionista implicherebbe il dar luogo, all'interno del processo, ad una situazione di assoluta incertezza in ordine alla titolarità dell'ufficio difensivo ed all'individuazione dei destinatari delle notificazioni, tale da pregiudicare le esigenze di celerità della trattazione del procedimento. Hanno fatto proprio il medesimo orientamento le ulteriori sentenze: Sez. 3 n. 8057 del 19 gennaio 2007; Sez. 2 n. 22186 del 22 maggio 2007; Sez. 3 n. 43009 dell' 11 novembre 2010.

Stante il surriferito contrasto giurisprudenziale, ritiene il Collegio l'opportunità di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite a' sensi dell'art. 618 cod. proc. pen.